

0000290 | 30/10/2017
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003477-27/10/2017-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche

Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di San Marcello - Vs. nota prot. n.250 del 27.09.2017.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.83/2017/PAR approvata nell'adunanza del 26 ottobre 2017
concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Mario SERRI



Del. n. 83/2017/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere Mario GUARANY – Componente relatore
Consigliere Fabia D'ANDREA - Componente
Primo Referendario Valeria FRANCHI – Componente
Primo Referendario Marco DI MARCO - Componente
Primo Referendario Fabrizio CERIONI - Componente

PARERE

Comune di San Marcello

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di San Marcello, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 27 settembre 2017;

UDITO il relatore Cons. Mario Guarany;

FATTO

In data 27 settembre 2017 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie



della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Marcello ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

L'Amministrazione istante formula la seguente richiesta di parere.

“Si rappresenta il caso in cui l'amministrazione comunale vanta crediti di natura tributaria/patrimoniale nei confronti di una società, con sede nel territorio comunale, regolarmente accertati e ingiunti, ai sensi dei R. D. 602/73 e intimati ex art. 50 del citato decreto.

Contemporaneamente, la stessa amministrazione risulta debitrice nei confronti della medesima ditta per contributi regionali erogati a rimborso di interventi privati.

Pertanto l'ufficiale della riscossione incaricato dall'Ente, con atto di pignoramento verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73, procederebbe al sequestro le somme.

Secondo la procedura del 48/bis del menzionato D.P.R., per la regolarizzazione contabile della compensazione del credito con il debito (mandato di pagamento riversato in quietanza di entrata a nome del soggetto debitore/creditore), si attiverebbe la richiesta della verifica inadempimenti presso Equitalia spa - Agenzia delle Entrate.

Qualora il soggetto risultasse inadempiente Equitalia spa — Agenzia delle Entrate effettuerebbe un pignoramento sulle somme già gravate da pignoramento promosso dall'ufficiale della riscossione dell'ente, come previsto dal regolamento comunale di disciplina delle entrate.

L'Ente chiede:


in primis se sia legittimo l'eventuale diniego al versamento delle somme ad Equitalia spa – Agenzia delle Entrate, sulla base di un criterio di precedenza temporale del pignoramento già notificato dall'ente medesimo.

In alternativa, in caso di mancata opposizione al pignoramento di Equitalia spa – Agenzia delle Entrate, si chiede se possa configurarsi danno erariale nei confronti dell'Amministrazione Comunale per la mancata riscossione delle somme che deve cedere ad Equitalia spa - Agenzia delle Entrate.”.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.



La Sezione delle autonomie, con le deliberazioni in data 27 aprile 2004 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009, ha definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco del Comune di San Marcello che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche.

Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione osserva quanto segue.

Il collegio ritiene che la fattispecie sottoposta all'esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica come definito dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Il Comune di San Marcello ha argomentato solo genericamente circa l'attinenza delle questioni poste alla materia la contabilità pubblica.

I quesiti prospettati riguardano aspetti sostanziali della disciplina normativa in esame e investono concreti profili gestionali e di esercizio dell'attività amministrativa, di esclusiva competenza dell'Amministrazione su cui questa Sezione è chiamata ad esercitare il controllo.

Per quanto riguarda, in particolare, il secondo quesito, la richiesta di parere si sostanzia in una mera richiesta di informazioni sulla possibilità di una configurazione di danno erariale per una "operazione ancora in corso di definizione", come rappresentato dall'amministrazione istante. Sul punto si evidenzia che le richieste di pareri non devono avere per oggetto provvedimenti già presi o attività già espletate, o interferire con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa (cfr. citata deliberazione di questa Sezione n. 77/PAR/2013).

All'Amministrazione, pertanto, spetta in via esclusiva procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali, atteso che, secondo un principio ampiamente consolidato, la funzione consultiva non può risolversi in una generale attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sottoposta all'esame della Sezione non possa ritenersi ammissibile.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.



ORDINA

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di San Marcello e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017.

Il relatore

Mario GUARANY



Il Presidente


Maurizio MIRABELLA



Depositata in Segreteria in data 26 OTT. 2017

Il direttore della Segreteria

Carlo SERBA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.68465030 del 26/10/2017